

Rifiuti assimilati agli urbani L'impresa nell'albo gestori

Obbligo di iscrizione all'albo gestori ambientali per l'impresa che intende trasportare nei centri di raccolta i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani prodotti dalla propria attività. L'art. 212, 8 comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all'obbligo di iscrizione all'albo gestori ambientali per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale. Queste le istruzioni contenute nella circolare dell'albo gestori ambientali del 29 maggio 2015 prot. n. 437. L'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e costituisce titolo per l'esercizio di tali attività (art. 210, commi 5 e 6, dlgs n. 152 del 2006). La sospensione dell'iscrizione comporta il venir meno, per tutto il periodo della durata, dell'efficacia del titolo necessario per poter esercitare le attività per le quali l'impresa è stata iscritta. Sicché lo svolgimento «medio tempore» dell'attività (in questo caso) di trasporto di rifiuti deve ritenersi effettuato in mancanza di autorizzazione, dovendosi aver riguardo, a tal fine, non alla mancanza fisica dell'iscrizione, bensì agli effetti autorizzatori connessi all'iscrizione, sospesi (e dunque mancanti) per tutta la durata del relativo provvedimento. La procedura di iscrizione ordinaria riguarda i soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del dlgs 152/2006. Parliamo di imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. La procedura prevede la presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell'impresa.

Cinzia De Stefanis